

Sent. n. 215/2025 pubbl. il 18/12/2025
Rep. n. 220/2025 del 18/12/2025

1



RG 108/2025 LIQ. CONTR.
MINNITI SALVATORE BRUNO
(C.F. MNNSVT82C09L219B)

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
SECONDA SEZIONE CIVILE

PROC. UNIT. 327-1/2025
DEPOSITATA E PUBBLICATA
IL 13/11/2025

Il Tribunale di Treviso, nella persona dei signori Magistrati:

- | | |
|------------------------------|--------------|
| - dott. Bruno Casciarri | Presidente |
| - dott.ssa Clarice Di Tullio | Giudice rel. |
| - dott.ssa Elena Merlo | Giudice |

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento iscritto al numero 327-1/2025 R.G. P.U. promossa

da

Salvatore Bruno Minniti, con l'Avv. Giovanni Caly

RICORRENTE

Il Tribunale,

letto il ricorso proposto da Salvatore Bruno Minniti ai sensi dell'art. 268 CCII, ritenuta, in via preliminare, la propria competenza territoriale, essendo l'istante residente nel comune di [REDACTED]

rilevato che al ricorso è allegata la relazione redatta dall'OCC, che illustra adeguatamente la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del ricorrente,

evidenziato che non vi sono domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del CCII,

ritenuto che il ricorrente si trovi in stato di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2.1, lett. c, CCII perché:

- non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale o a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza,
- ha debiti per euro 212.222,69,



- percepisce redditi da lavoro dipendente dell'importo e non è proprietari di beni immobili,

ritenuto quindi che ricorrano le condizioni soggettive, oggettive e probatorie per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata,

p.q.m.

dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata dei beni di Salvatore Bruno Minniti,

nomina la dott.ssa Clarice Di Tullio quale giudice delegato e l'avv. Nicolò Tampini Furlanetto quale liquidatore,

ordina al ricorrente il deposito entro sette giorni dell'elenco dei creditori;

assegna ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di novanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di ammissione al passivo predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII,

rimette al giudice delegato la determinazione dei limiti ex art. 268, comma 4 lett. b) CCII, dispone l'inserimento della sentenza nel sito internet del tribunale,

dispone che la notifica della sentenza al ricorrente venga assicurata dalla cancelleria e la notifica ai creditori venga assicurata dal liquidatore.

Treviso, 16 dicembre 2025

Il Giudice Estensore

Clarice Di Tullio

Il Presidente

Dott. Bruno Casciarri

